

Pubblicato il 11/06/2020

N.03371_2020 REG.PROV.CAU.
N. 02447/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2447 del 2020, proposto da

-----, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli, Mariagrazia Liotta, Daniele Franchina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e For, Ministero dell'Universita' e della Ricerca non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10885/2019, resa tra le parti, concernente l'annullamento:

- a) dell'avviso recante protocollo "m_pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U.005636 02- 04-2019", pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale la Direzione Generale degli ordinamenti scolastici ha comunicato " che i titoli denominati "Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II", conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate";
- b) del provvedimento nr. prot. 8507 del giorno 8 maggio 2019 di comunicazione del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale per la materia "Musica" ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 9684 del 26 agosto 2016;
- c) ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione prot. 12216 del 30 aprile 2019 di avvio del procedimento di esclusione dalla procedura concorsuale di cui al DD. n. 85/2018 ambito disciplinare AD03 Classi di concorso A029/A030, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
- d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via

incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Ai sensi dell'art.4 del D.L.30 aprile 2020, n.28 gli avvocati Maria Beatrice Miceli, M.Grazia Liotta e Daniela Franchina hanno presentato note di udienza;

Rilevato che;

- gli odierni appellanti, dopo avere chiesto ed ottenuto il riconoscimento della laurea (conseguita in Italia) in Romania e di avere ivi frequentato il corso psico-pedagogico, non hanno ottenuto l'attestato di competenza conforme alla Direttiva 2013/55/UE (ove sarebbe dovuto risultare che tale percorso è condizione necessaria e sufficiente per insegnare in Romania);
- il diniego rumeno si fonda sul presupposto che la laurea è stata solo riconosciuta in Romania, ma conseguita in Italia;
- su queste basi, l'Amministrazione italiana ha reputato di dovere prendere semplicemente atto del fatto che il suddetto percorso formativo post universitario non era stato ritenuto abilitante dal Ministero rumeno, in quanto gli aspiranti docenti non avevano seguito tutto il percorso accademico in Romania (avendo intrattenuto in Romania solo i percorsi Nivel I e Nivel II);
- questa Sezione, in vari giudizi analoghi a quello oggi in esame, si è espressa favorevolmente alla tesi propugnata dagli istanti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 17 febbraio 2020, n. 1198), motivando che: «Una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia. L'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana»; e concludendo che

«a fronte della sussistenza in capo all'odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest'ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno»;

Rilevato altresì che:

- l'Amministrazione insiste per la legittimità dell'atto impugnato, sostenendo in estrema sintesi che:

i) la Romania non sta negando il riconoscimento della laurea italiana come titolo di studio, bensì nega il valore abilitante della stessa alla professione di docente, non entrando nel merito del percorso formativo accademico italiano per riconoscere il titolo corrispondente rumeno, limitandosi a riconoscerla ai fini della prosecuzione degli studi;

ii) gli italiani che «frequentano un corso post-universitario, organizzato ad hoc esclusivamente per italiani in territorio rumeno» - con introduzione di una circostanza a rigore non rispondente alle risultanze degli atti ed alla motivazione del provvedimento impugnato, atteso che la nota del Sottosegretario di Stato rumeno competente che fonda il diniego attesta che i corsi frequentati sono corsi postuniversitari costituenti condizione necessaria ma non sufficiente per l'abilitazione (occorrendo anche la laurea in Romania) - non possono ottenere dal ministero rumeno il livello di qualifica professionale espresso dalla lettera "e" dell'art.11 della direttiva ("studi accademici");

iii) la Romania non commette alcun errore non riconoscendo il ruolo abilitante al

corso post-universitario frequentato dagli italiani in territorio rumeno, ciò in quanto per abilitarsi in Romania gli italiani dovrebbero avere una laurea rumena, che permetterebbe al ministero rumeno di poter emettere l'attestazione di competenza professionale conforme alla definizione di cui all'articolo 13.1 e al livello di qualifica dell'articolo 11 e) (studi accademici), così come fa puntualmente per i cittadini rumeni;

iv) in nessun punto dell'Adeverință rilasciata all'istante e prodotta in allegato alla domanda di riconoscimento presentata al Ministero, si legge che detta attestazione è stata emessa in conformità alla Direttiva europea sulla circolazione dei titoli, ma si assevera esclusivamente il compimento di un programma di formazione post universitaria sia pure necessario per accedere all'insegnamento;

Considerato che:

- nei limiti della presente fase cautelare non paiono emergere elementi tali da pregiudicare l'esito delle precedenti statuizioni della sezione, sia in termini formali a fronte dell'inammissibile tentativo di integrare la motivazione in sede giudiziale, sia in termini sostanziali a fronte della permanenza dei rilievi posti a fondamento delle statuizioni, in relazione alla valenza non solo interna ma europea del titolo di studio conseguito nel nostro paese;

- pertanto nelle more dell'udienza pubblica, avuto riguardo ai richiamati precedenti della Sezione ed al bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente l'esigenza di accordare la domanda cautelare avanzata dagli appellanti per consentire loro la partecipazione alle procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento di docenti nel frattempo bandite;

- in assenza dell'invocata pronuncia cautelare tale partecipazione sarebbe infatti preclusa;

- va quindi sospesa l'esecutività della sentenza impugnata, disponendo nel contempo la sospensione del diniego impugnato in primo grado, al fine di consentire la partecipazione degli appellanti alle procedure concorsuali

straordinarie nel frattempo bandite per il reclutamento di docenti;

- per la trattazione del merito, si rinvia all'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020;

- sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2447/2020) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa per la discussione del merito l'udienza dell'8 ottobre 2020.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Davide Ponte


IL PRESIDENTE

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO

Publicato il 09/06/2020

N. 06221/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08009/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8009 del 2019, proposto da

, rappresentati e difesi dagli

avvocati Mariagrazia Liotta, Daniele Franchina, con domicilio eletto presso lo studio Mariagrazia Liotta in Giustizia, Pec Registri;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

a) dell'avviso recante protocollo "m_pi.AOODGOSV. REGISTRO

UFFICIALE.U.005636 02-04-2019”, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale la Direzione Generale degli ordinamenti scolastici ha comunicato “che i titoli denominati “Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”, conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”;

- b) limitatamente a Carmelo Salemi: del provvedimento nr. protocollo 8451 del giorno 8 maggio 2019 di comunicazione a Carmelo Salemi, del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 14835 del 18 agosto 2018;
- c) limitatamente a Roberto Raneri: del provvedimento nr. protocollo 8350 del giorno 8 maggio 2019 di comunicazione a Roberto Raneri del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 6852 del 19 aprile 2018;
- d) limitatamente a Maurizio Filandia: del provvedimento nr. protocollo 7300 del giorno 29 aprile 2019 di comunicazione a Maurizio Filandia del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 14836 del 28 agosto 2018;
- e) limitatamente a Antonino Bonasera: del provvedimento nr. protocollo 11268 del giorno 27 maggio 2019 di comunicazione ad Antonino Bonasera del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 8359 del 17 maggio 2018;
- f) limitatamente a Gioacchino Papa: del provvedimento nr. protocollo 7902 del giorno 6 maggio 2019 di comunicazione a Gioacchino Papa del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania,

acquisita agli atti con il numero di protocollo 11113 del 4 luglio 2018;

g) limitatamente a Emanuele Salonia: del provvedimento nr. protocollo 10893 del giorno 23 maggio 2019 di comunicazione a Emanuele Salonia del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 9663 del 11 giugno 2018;

h) limitatamente a Giovanni Gennaro: del provvedimento nr. protocollo 9701 del giorno 16 maggio 2019 di comunicazione a Giovanni Gennaro del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 9985 del 19 giugno 2018;

i) limitatamente a Biagio D'Arrigo: del provvedimento nr. protocollo 9423 del giorno 14 maggio 2019 di comunicazione a Biagio D'Arrigo del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 10061 del 20 giugno 2018;

l) limitatamente a Nunziata Nicolò: del provvedimento nr. protocollo 7957 del giorno 6 maggio 2019 di comunicazione a Nunziata Nicolò del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 10998 del 3 luglio 2018;

m) limitatamente a Piero Monaco: del provvedimento nr. protocollo 10283 del giorno 20 maggio 2019 di comunicazione a Piero Monaco del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 14833 del 28 agosto 2018;

n) limitatamente a Marco Basile: del provvedimento nr. protocollo 11267 del giorno 27 maggio 2019 di comunicazione a Marco Basile del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 9065 del 30 maggio 2018;

o) limitatamente a Paolo Zocco: del provvedimento nr. protocollo 10690 del giorno 22 maggio 2019 di comunicazione a Paolo Zocco del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 11372 del 6 luglio 2018;

- p) limitatamente a Vanessa Cangemi: del provvedimento nr. protocollo 9378 del giorno 14 maggio 2019 di comunicazione a Vanessa Cangemi del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 6786 del 18 aprile 2018;
- q) limitatamente a Giuliana Ansaldi: del provvedimento nr. protocollo 9229 del giorno 13 maggio 2019 di comunicazione a Giuliana Ansaldi del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 15788 del 14 settembre 2018;
- r) limitatamente a Cristina Scorza: del provvedimento nr. protocollo 10306 del giorno 20 maggio 2019 di comunicazione a Cristina Scorza del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 6674 del 18 aprile 2018;
- s) limitatamente a Valerio Massaro: del provvedimento nr. protocollo 10076 del giorno 17 maggio 2019 di comunicazione a Valerio Massaro del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 14852 del 28 agosto 2018;
- t) limitatamente a Fabio Carrubba: del provvedimento nr. protocollo 9350 del giorno 14 maggio 2019 di comunicazione a Fabio Carrubba del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 10712 del 28 giugno 2018;
- u) limitatamente a Francesco di Bennardo: del provvedimento nr. protocollo 9782 del giorno 16 maggio 2019 nonché del provvedimento nr. 10697 del giorno 22 maggio 2019 di comunicazione a Francesco di Bennardo del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 15789 del 14 settembre 2018;
- v) limitatamente a Lucia Garofalo: del provvedimento nr. protocollo 9696 del giorno 16 maggio 2019 di comunicazione a Lucia Garofalo del rigetto della istanza

di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 12048 del 13 luglio 2018;

z) limitatamente a Mirella Furnari: del provvedimento nr. protocollo 9678 del giorno 16 maggio 2019 di comunicazione a Mirella Furnari del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 14877 del 28 agosto 2018;

a2) limitatamente a Rosy Messina: del provvedimento nr. protocollo 10225 del giorno 20 maggio 2019 di comunicazione a Rosy Messina del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania;

b2) limitatamente a Elena Garozzo: del provvedimento nr. protocollo 9697 del giorno 16 maggio 2019 di comunicazione a Elena Garozzo del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 12049 del 13 luglio 2018;

b3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi, tenutasi secondo le modalità di cui all'art.84 del D.L. n.18/2020.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti di cui in epigrafe nella parte in cui è stata rigettata l'istanza tesa ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo abilitativo conseguito in Romania.

Si è costituita l'intimata amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza dell'8 giugno 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all'art.84 del D.L. n.18/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.

Al riguardo il Collegio, avuto presente che:

- non appare contestato che la ricorrente è in possesso sia titolo di studio conseguito in Italia sia dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania;
- il richiesto riconoscimento dell'operatività di quest'ultimo in Italia viene negato dal Ministero sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania;
- intende uniformarsi al recente orientamento del Consiglio di Stato (sez.VI, n.1198/2020 e 2495/2020) il quale ha affermato che: *<<invero, l'argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia;*
- *l'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati.*
- *in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di*

formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675);

- per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l’art. 13 della direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”. A propria volta il successivo comma 3 statuisce: “3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i).” Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del

titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.

Inoltre il Collegio per quanto concerne il diniego di riconoscimento dei titoli abilitativi de quibus per il posto di docente di sostegno con la sentenza n.2828/2020 ha fatto presente che “la giustificazione del provvedimento di diniego, pur così integrata, si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania ed Italia nel quomodo dell'erogazione del servizio pubblico dell'insegnamento di sostegno. Stando a quando sostenuto dal MIUR, invero, se nel primo Paese il sostegno interviene, in via esclusiva, nell'ambito di istituti speciali, nel nostro ordinamento, invece, gli alunni con bisogni educativi peculiari sono inseriti in scuole comuni ove vengono affiancati, nella loro attività formativa, da insegnanti di sostegno. Tale circostanza viene peraltro contestata dalla ricorrente facendo riferimento alla medesima legge romena oggetto di richiamo da parte del MIUR, ossia la n. 1/2011 dove, agli artt. 48 e 49, segnatamente, sarebbe precisato che in tale Paese il sostegno, oltre che in istituti speciali, possa essere erogato in modo integrato, mediante l'organizzazione dello stesso in classi speciali o attraverso l'inserimento di singoli individui o gruppi integrati in classi di massa. A parere del Collegio, tuttavia, il tema non è la perfetta coincidenza, o meno, tra l'ordinamento scolastico nazionale con quello rumeno, ma la possibilità che tale circostanza possa ergersi a nucleo centrale di un apparato motivazionale ex se idoneo a giustificare il rigetto, generalizzato e de plano, delle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione al sostegno conseguiti in Romania dai cittadini italiani, senza che, come nel caso di specie, da tali provvedimenti traspaia il compimento di alcuna attività istruttoria protesa all'effettuazione di una verifica, effettuata in concreto, del livello professionale conseguito ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE, ovvero di una effettiva

valutazione delle competenze individualmente acquisite, come ritenuto necessario dalla stessa CGUE già a partire dalla sentenza 13 novembre 2003 sul procedimento C-313/01, Morgenbesser, dove al par. 67.2 precisa: "È pertanto compito dell'autorità competente esaminare, conformemente ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia di Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e fino a che punto le conoscenze certificate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o le esperienze professionali ivi acquisite, insieme all'esperienza acquisita nello Stato membro in cui il candidato cerca l'iscrizione, devono essere considerate soddisfacenti, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività interessata". Recentemente, peraltro, la sentenza n. 1198/2020 del Consiglio di Stato, nel richiamare la giurisprudenza della CGUE, ha ulteriormente precisato come "le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. CGUE n. 675/2018). Sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi che l'atto del MIUR in argomento difetti di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE>>.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti.

In considerazione delle peculiarità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Publicato il 09/06/2020

N. 06222/2020 REG.PROV.COLL.
N. **08064/2019** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8064 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

, rappresentati e difesi dagli avvocati Mariagrazia Liotta, Daniele Franchina,
con domicilio eletto presso lo studio Mariagrazia Liotta in Giustizia, Pec Registri;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione

a) dell'avviso recante protocollo "m_pi.AOODGOSV. REGISTRO
UFFICIALE.U.005636 02-04-2019", pubblicato sul sito istituzionale del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale la Direzione Generale degli ordinamenti scolastici ha comunicato “che i titoli denominati “Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”, conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”;

b) limitatamente a Sergio Fazzino: del provvedimento nr. protocollo 11227 del giorno 24 maggio 2019 di comunicazione a Sergio Fazzino, del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, per l'insegnamento di Educazione Musicale acquisita agli atti con il numero di protocollo 6616 del 16 aprile 2018;

c) limitatamente a Sergio Fazzino: del provvedimento nr. protocollo 11226 del giorno 24 maggio 2019 di comunicazione a Sergio Fazzino, del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, per l'insegnamento di Musica – Strumento musicale (Tromba) acquisita agli atti con il numero di protocollo 6610 del 16 aprile 2018;

d) limitatamente a Alfio Vasile: del provvedimento nr. protocollo 11262 del giorno 24 maggio 2019 di comunicazione a Alfio Vasile del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 5708 del 3 aprile 2019;

e) limitatamente a Carlo Maria Simeone: del provvedimento nr. protocollo 11256 del giorno 24 maggio 2019 di comunicazione a Carlo Maria Simeone del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 6614 del 16 aprile 2019;

f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BONANNO BEATRICE il 4/10/2019 :

Per l'annullamento

Dei seguenti atti impugnati con ricorso introduttivo:

- a) dell'avviso recante protocollo “m_pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U.005636 02-04-2019”, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale la Direzione Generale degli ordinamenti scolastici ha comunicato “che i titoli denominati “Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”, conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”;
- b) limitatamente a Sergio Fazzino: del provvedimento nr. protocollo 11227 del giorno 24 maggio 2019 di comunicazione a Sergio Fazzino, del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, per l'insegnamento di Educazione Musicale acquisita agli atti con il numero di protocollo 6616 del 16 aprile 2018;
- c) limitatamente a Sergio Fazzino: del provvedimento nr. protocollo 11226 del giorno 24 maggio 2019 di comunicazione a Sergio Fazzino, del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, per l'insegnamento di Musica – Strumento musicale (Tromba) acquisita agli atti con il numero di protocollo 6610 del 16 aprile 2018;
- d) limitatamente a Alfio Vasile: del provvedimento nr. protocollo 11262 del giorno 24 maggio 2019 di comunicazione a Alfio Vasile del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 5708 del 3 aprile 2019;
- e) limitatamente a Carlo Maria Simeone: del provvedimento nr. protocollo 11256 del giorno 24 maggio 2019 di comunicazione a Carlo Maria Simeone del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 6614 del 16 aprile 2019;

f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Nonché per l'annullamento

Dei seguenti atti impugnati con il presente ricorso:

- a) limitatamente a Beatrice Bonanno: del provvedimento nr. protocollo 12949 del giorno 13 giugno 2019 di comunicazione a Beatrice Bonanno, del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, per l'insegnamento di Educazione Musicale acquisita agli atti con il numero di protocollo 10028 del 17 maggio 2019;
- b) limitatamente a Rosanna Santalucia: del provvedimento nr. protocollo 14921 del giorno 5 luglio 2019 di comunicazione a Rosanna Santalucia, del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, per l'insegnamento di Educazione Musicale acquisita agli atti con il numero di protocollo 13644 del 21 giugno 2019;
- c) limitatamente a Carlo Maria Simeone: del provvedimento nr. protocollo 13048 del giorno 14 giugno 2019 di comunicazione a Carlo Maria Simeone del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 10683 del 21 maggio 2019;
- d) limitatamente ad Elisabetta Cannata: del provvedimento nr. protocollo 14914 del giorno 5 luglio 2019 di comunicazione a Elisabetta Cannata del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 13768 del 30 maggio 2019;
- e) limitatamente ad Elisabetta Cannata: del provvedimento nr. protocollo 14912 del giorno 5 luglio 2019 di comunicazione a Elisabetta Cannata del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 13769 del 30 maggio 2019;
- e) limitatamente ad Alfio Vasile: del provvedimento di comunicazione ad Alfio Vasile del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi, tenutasi secondo le modalità di cui all'art.84 del D.L. n.18/2020.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti di cui in epigrafe nella parte in cui è stata rigettata l'istanza tesa ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo abilitativo conseguito in Romania.

Si è costituita l'intimata amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza dell'8 giugno 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all'art.84 del D.L. n.18/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.

Al riguardo il Collegio, avuto presente che:

- non appare contestato che la ricorrente è in possesso sia titolo di studio conseguito in Italia sia dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania;
- il richiesto riconoscimento dell'operatività di quest'ultimo in Italia viene negato dal Ministero sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania;
- intende uniformarsi al recente orientamento del Consiglio di Stato (sez.VI, n.1198/2020 e 2495/2020) il quale ha affermato che: *<<invero, l'argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni*

continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia;

- l’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati.

- in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675);

- per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l’art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di

uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro". A propria volta il successivo comma 3 statuisce: "3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)." Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest'ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno".

Inoltre il Collegio per quanto concerne il diniego di riconoscimento dei titoli abilitativi de quibus per il posto di docente di sostegno con la sentenza n.2828/2020 ha fatto presente che "la giustificazione del provvedimento di diniego, pur così integrata, si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania ed Italia nel quomodo dell'erogazione del servizio pubblico dell'insegnamento di sostegno. Stando a quando sostenuto dal MIUR, invero, se nel primo Paese il sostegno interviene, in via esclusiva, nell'ambito di istituti speciali, nel nostro ordinamento, invece, gli alunni con bisogni educativi peculiari sono inseriti in scuole comuni ove vengono affiancati, nella loro attività

formativa, da insegnanti di sostegno. Tale circostanza viene peraltro contestata dalla ricorrente facendo riferimento alla medesima legge romena oggetto di richiamo da parte del MIUR, ossia la n. 1/2011 dove, agli artt. 48 e 49, segnatamente, sarebbe precisato che in tale Paese il sostegno, oltre che in istituti speciali, possa essere erogato in modo integrato, mediante l'organizzazione dello stesso in classi speciali o attraverso l'inserimento di singoli individui o gruppi integrati in classi di massa. A parere del Collegio, tuttavia, il tema non è la perfetta coincidenza, o meno, tra l'ordinamento scolastico nazionale con quello rumeno, ma la possibilità che tale circostanza possa ergersi a nucleo centrale di un apparato motivazionale ex se idoneo a giustificare il rigetto, generalizzato e de plano, delle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione al sostegno conseguiti in Romania dai cittadini italiani, senza che, come nel caso di specie, da tali provvedimenti traspaia il compimento di alcuna attività istruttoria protesa all'effettuazione di una verifica, effettuata in concreto, del livello professionale conseguito ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE, ovvero di una effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite, come ritenuto necessario dalla stessa CGUE già a partire dalla sentenza 13 novembre 2003 sul procedimento C-313/01, Morgenbesser, dove al par. 67.2 precisa: "È pertanto compito dell'autorità competente esaminare, conformemente ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia di Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e fino a che punto le conoscenze certificate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o le esperienze professionali ivi acquisite, insieme all'esperienza acquisita nello Stato membro in cui il candidato cerca l'iscrizione, devono essere considerate soddisfacenti, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività interessata". Recentemente, peraltro, la sentenza n. 1198/2020 del Consiglio di Stato, nel richiamare la giurisprudenza della CGUE, ha ulteriormente precisato come "le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato

membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. CGUE n. 675/2018). Sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi che l'atto del MIUR in argomento difetti di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE>>.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti.

In considerazione delle peculiarità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Publicato il 09/06/2020

N. 06231/2020 REG.PROV.COLL.
N. **08045/2019** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8045 del 2019, proposto da

-----, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariagrazia Liotta,
Daniele Franchina, con domicilio eletto presso lo studio Mariagrazia Liotta in
Giustizia, Pec Registri;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca – Dipart. Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) dell'avviso recante protocollo “m_pi.AOODGOSV. REGISTRO
UFFICIALE.U.005636 02-04-2019”, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale la Direzione Generale
degli ordinamenti scolastici ha comunicato “che i titoli denominati “Programului de
studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”, conseguiti dai cittadini italiani in

Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”;

b) del provvedimento nr. prot. 7413 del 30 aprile 2019 di comunicazione del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale per la classe di concorso A-12 – discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 80 del 4 gennaio 2018;

c) del provvedimento di comunicazione del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania per l'insegnamento nella classe di concorso A-22 italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, acquisita agli atti con il numero di protocollo 80 del 4 gennaio 2018;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi, tenutasi secondo le modalità di cui all'art.84 del D.L. n.18/2020.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti di cui in epigrafe nella parte in cui è stata rigettata l'istanza tesa ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo abilitativo conseguito in Romania.

Si è costituita l'intimata amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza dell'8 giugno 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all'art.84 del D.L. n.18/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.

Al riguardo il Collegio, avuto presente che:

- non appare contestato che la ricorrente è in possesso sia titolo di studio

conseguito in Italia sia dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania;

- il richiesto riconoscimento dell'operatività di quest'ultimo in Italia viene negato dal Ministero sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania;

- intende uniformarsi al recente orientamento del Consiglio di Stato (sez.VI, n.1198/2020 e 2495/2020) il quale ha affermato che: *<<invero, l'argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia;*

- *l'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati.*

- *in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli*

delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675);

- per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l’art. 13 della direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”. A propria volta il successivo comma 3 statuisce: “3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i).” Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in

parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.

Inoltre il Collegio per quanto concerne il diniego di riconoscimento dei titoli abilitativi de quibus per il posto di docente di sostegno con la sentenza n.2828/2020 ha fatto presente che “la giustificazione del provvedimento di diniego, pur così integrata, si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania ed Italia nel quomodo dell'erogazione del servizio pubblico dell'insegnamento di sostegno. Stando a quando sostenuto dal MIUR, invero, se nel primo Paese il sostegno interviene, in via esclusiva, nell'ambito di istituti speciali, nel nostro ordinamento, invece, gli alunni con bisogni educativi peculiari sono inseriti in scuole comuni ove vengono affiancati, nella loro attività formativa, da insegnanti di sostegno. Tale circostanza viene peraltro contestata dalla ricorrente facendo riferimento alla medesima legge romana oggetto di richiamo da parte del MIUR, ossia la n. 1/2011 dove, agli artt. 48 e 49, segnatamente, sarebbe precisato che in tale Paese il sostegno, oltre che in istituti speciali, possa essere erogato in modo integrato, mediante l'organizzazione dello stesso in classi speciali o attraverso l'inserimento di singoli individui o gruppi integrati in classi di massa. A parere del Collegio, tuttavia, il tema non è la perfetta coincidenza, o meno, tra l'ordinamento scolastico nazionale con quello rumeno, ma la possibilità che tale circostanza possa ergersi a nucleo centrale di un apparato motivazionale ex se idoneo a giustificare il rigetto, generalizzato e de plano, delle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione al sostegno conseguiti in Romania dai cittadini italiani, senza che, come nel caso di specie, da tali provvedimenti traspaia il compimento di alcuna attività istruttoria protesa all'effettuazione di una verifica, effettuata in concreto, del livello professionale conseguito ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE, ovvero di una effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite, come ritenuto necessario dalla stessa CGUE già a partire dalla sentenza 13 novembre 2003 sul

procedimento C-313/01, Morgenbesser, dove al par. 67.2 precisa: "È pertanto compito dell'autorità competente esaminare, conformemente ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia di Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e fino a che punto le conoscenze certificate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o le esperienze professionali ivi acquisite, insieme all'esperienza acquisita nello Stato membro in cui il candidato cerca l'iscrizione, devono essere considerate soddisfacenti, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività interessata". Recentemente, peraltro, la sentenza n. 1198/2020 del Consiglio di Stato, nel richiamare la giurisprudenza della CGUE, ha ulteriormente precisato come "le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. CGUE n. 675/2018). Sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi che l'atto del MIUR in argomento difetti di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE>>.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti.

In considerazione delle peculiarità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 10/06/2020

N. 06344/2020 REG.PROV.COLL.
N. **07686/2019** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso integrato da motivi aggiunti numero di registro generale 7686 del 2019 proposto da ----- rappresentato e difeso dagli avv.ti Liotta Mariagrazia e Franchina con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliatario;

nei confronti

Giurato Lucia, non costituita in giudizio;

Per l'annullamento

I) con il ricorso principale:

-del Decreto U.005636 del 02- 04-2019 del Ministero Dell'istruzione, Dell'Università' e Della Ricerca, Direzione Generale;

- del provvedimento della Direzione Generale degli ordinamenti scolastici MIUR nr. prot. 6666 del giorno 16 aprile 2019 di comunicazione del rigetto dell'istanza di

riconoscimento in Italia della formazione professionale per l'insegnamento di sostegno (meglio definita come Formazione dei docenti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa delle persone con bisogni educativi speciali) ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 3436 del 27 febbraio 2018;

d) del decreto della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nr. prot. 10710 del 10 aprile 2019, di esclusione del ricorrente dalla graduatoria di merito formata nell'ambito del concorso bandito ex d.d.g. 85/2018 per la classe di concorso ADMM Sostegno I grado;

II) con i motivi aggiunti

a) della nota prot. 8970 del 21 luglio 2017, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca rivolta al Ministero dell'Educazione Rumeno, trasmessa a parte ricorrente il giorno 11 settembre u.s., laddove ritenuta contraria alla pretesa quivi fatta valere da parte ricorrente;

b) degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo nella parte in cui recano una interpretazione errata della nota n. 40527 del 26 novembre 2018 del Ministero dell'Educazione della Romania, trasmessa a parte ricorrente il giorno 11 settembre u.s., e quindi nuovamente:

1) dell'avviso recante protocollo "m_pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U.005636 02-04-2019", pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale la Direzione Generale degli ordinamenti scolastici ha comunicato "che i titoli denominati "Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II", conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate";

2) del provvedimento della Direzione Generale degli ordinamenti scolastici –

MIUR nr. prot. 8521 del giorno 8 maggio 2019 di comunicazione del rigetto della istanza di riconoscimento in Italia della formazione professionale per la materia “Ingegneria civile ed impianti” ottenuta in Romania, acquisita agli atti con il numero di protocollo 4093 del 18 aprile 2017;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dottor Giuseppe Sapone all’udienza del giorno 8 giugno 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, conv. in legge 27 aprile 2020 n. 24, come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio nonché con i successivi motivi aggiunti è stato chiesto l’annullamento degli atti, indicati nell’epigrafe del gravame, con cui sono state rigettate le istanze avanzate dall’odierno ricorrente tese ad ottenere il riconoscimento in Italia dei titoli abilitativi conseguiti in Romania nonché i decreti di esclusione, pure in epigrafe descritti, adottati a seguito dei citati dinieghi di riconoscimento.

Si è costituita l’intimata amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2020 il gravame è stato assunto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Al riguardo il Collegio, avuto presente che:

- non appare contestato che il ricorrente è in possesso sia del titolo di studio conseguito in Italia sia dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania;
- il richiesto riconoscimento dell’operatività di quest’ultimo in Italia viene negato dal Ministero sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali

escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania;

intende uniformarsi al recente orientamento del Consiglio di Stato (sez.VI, n.1198/2020 e 2495/2020) il quale ha affermato che:

“- invero, l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia;

- l’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati.

- in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675);

- per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l’art. 13 della direttiva

2013/55/UE, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”. A propria volta il successivo comma 3 statuisce: “3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i).” Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.

Inoltre il Collegio per quanto concerne il diniego di riconoscimento dei titoli

abilitativi de quibus per il posto di docente di sostegno con la sentenza n.2828/2020 ha fatto presente che “la giustificazione del provvedimento di diniego, pur così integrata, si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania ed Italia nel quomodo dell'erogazione del servizio pubblico dell'insegnamento di sostegno. Stando a quando sostenuto dal MIUR, invero, se nel primo Paese il sostegno interviene, in via esclusiva, nell'ambito di istituti speciali, nel nostro ordinamento, invece, gli alunni con bisogni educativi peculiari sono inseriti in scuole comuni ove vengono affiancati, nella loro attività formativa, da insegnanti di sostegno. Tale circostanza viene peraltro contestata dalla ricorrente facendo riferimento alla medesima legge romana oggetto di richiamo da parte del MIUR, ossia la n. 1/2011 dove, agli artt. 48 e 49, segnatamente, sarebbe precisato che in tale Paese il sostegno, oltre che in istituti speciali, possa essere erogato in modo integrato, mediante l'organizzazione dello stesso in classi speciali o attraverso l'inserimento di singoli individui o gruppi integrati in classi di massa. A parere del Collegio, tuttavia, il tema non è la perfetta coincidenza, o meno, tra l'ordinamento scolastico nazionale con quello rumeno, ma la possibilità che tale circostanza possa ergersi a nucleo centrale di un apparato motivazionale ex se idoneo a giustificare il rigetto, generalizzato e de plano, delle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione al sostegno conseguiti in Romania dai cittadini italiani, senza che, come nel caso di specie, da tali provvedimenti traspaia il compimento di alcuna attività istruttoria protesa all'effettuazione di una verifica, effettuata in concreto, del livello professionale conseguito ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE, ovvero di una effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite, come ritenuto necessario dalla stessa CGUE già a partire dalla sentenza 13 novembre 2003 sul procedimento C-313/01, Morgenbesser, dove al par. 67.2 precisa: "È pertanto compito dell'autorità competente esaminare, conformemente ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia di Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e fino a che punto le conoscenze certificate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le

qualifiche o le esperienze professionali ivi acquisite, insieme all'esperienza acquisita nello Stato membro in cui il candidato cerca l'iscrizione, devono essere considerate soddisfacenti, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività interessata". Recentemente, peraltro, la sentenza n. 1198/2020 del Consiglio di Stato, nel richiamare la giurisprudenza della CGUE, ha ulteriormente precisato come "le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. CGUE n. 675/2018). Sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi che l'atto del MIUR in argomento difetti di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE."

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti

In considerazione delle peculiarità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 10/06/2020

N. 06345/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07691/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso integrato da motivi aggiunti numero di registro generale 7691 del 2019 proposto da ----- rappresentato e difeso dagli avv.ti Liotta Mariagrazia e Franchina con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliatario;

nei confronti

Renato Siracusano, Francesco Musso, Ivana Calabrese, Michele Catania e Maurizio Di Stefano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

I) con il ricorso principale:

-del Decreto U.005636 del 02- 04-2019 del Ministero Dell'istruzione, Dell'Università' e Della Ricerca, Direzione Generale;

- del provvedimento prot. n.8506 dell'8 maggio 2019 con cui è stata rigettata

l'istanza di riconoscimento della formazione professionale per la materia "Musica" conseguita in Romania;

II) con i motivi aggiunti:

1) del decreto n.20091 del 29.7.2019 dell'USR per la Sicilia con cui il dottor Greco è stato escluso dalle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 85/2018 relative all'ambito disciplinare AD03, classi di concorso A029/A030;

2) del decreto n.17751 del 31.7.2019 dell'USR Campania con cui il dottor Greco è stato escluso dalla graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 85/2018 per la classe di concorso AN56;

3) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ivi indicati

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dottor Giuseppe Sapone all'udienza del giorno 8 giugno 2020, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, conv. in legge 27 aprile 2020 n. 24, come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio nonché con i successivi motivi aggiunti è stato chiesto l'annullamento degli atti, indicati nell'epigrafe del gravame, con cui è stata rigettata l'istanza avanzata dall'odierno ricorrente tesa ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo abilitativo conseguito in Romania nonché i decreti di esclusione, pure in epigrafe descritti, adottati a seguito del citato diniego di riconoscimento.

Si è costituita l'intimata amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza dell'8 giugno 2020 il gravame è stato assunto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Al riguardo il Collegio, avuto presente che:

- non appare contestato che il ricorrente è in possesso sia del titolo di studio conseguito in Italia sia dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania;
- il richiesto riconoscimento dell'operatività di quest'ultimo in Italia viene negato dal Ministero sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania;

intende uniformarsi al recente orientamento del Consiglio di Stato (sez.VI, n.1198/2020 e 2495/2020) il quale ha affermato che:

“- invero, l'argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia;

- l'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati.

- in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di

formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675);

- per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l’art. 13 della direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”. A propria volta il successivo comma 3 statuisce: “3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i).” Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autorità rumene, il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena

richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.

Inoltre il Collegio per quanto concerne il diniego di riconoscimento dei titoli abilitativi de quibus per il posto di docente di sostegno con la sentenza n.2828/2020 ha fatto presente che “la giustificazione del provvedimento di diniego, pur così integrata, si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania ed Italia nel quomodo dell'erogazione del servizio pubblico dell'insegnamento di sostegno. Stando a quando sostenuto dal MIUR, invero, se nel primo Paese il sostegno interviene, in via esclusiva, nell'ambito di istituti speciali, nel nostro ordinamento, invece, gli alunni con bisogni educativi peculiari sono inseriti in scuole comuni ove vengono affiancati, nella loro attività formativa, da insegnanti di sostegno. Tale circostanza viene peraltro contestata dalla ricorrente facendo riferimento alla medesima legge romana oggetto di richiamo da parte del MIUR, ossia la n. 1/2011 dove, agli artt. 48 e 49, segnatamente, sarebbe precisato che in tale Paese il sostegno, oltre che in istituti speciali, possa essere erogato in modo integrato, mediante l'organizzazione dello stesso in classi speciali o attraverso l'inserimento di singoli individui o gruppi integrati in classi di massa. A parere del Collegio, tuttavia, il tema non è la perfetta coincidenza, o meno, tra l'ordinamento scolastico nazionale con quello rumeno, ma la possibilità che tale circostanza possa ergersi a nucleo centrale di un apparato motivazionale ex se idoneo a giustificare il rigetto, generalizzato e de plano, delle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione al sostegno conseguiti in Romania dai cittadini italiani, senza che, come nel caso di specie, da tali provvedimenti traspaia il compimento di alcuna attività istruttoria protesa all'effettuazione di una verifica, effettuata in concreto, del livello professionale conseguito ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE, ovvero di una effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite, come ritenuto necessario

dalla stessa CGUE già a partire dalla sentenza 13 novembre 2003 sul procedimento C-313/01, Morgenbesser, dove al par. 67.2 precisa: "È pertanto compito dell'autorità competente esaminare, conformemente ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia di Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e fino a che punto le conoscenze certificate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o le esperienze professionali ivi acquisite, insieme all'esperienza acquisita nello Stato membro in cui il candidato cerca l'iscrizione, devono essere considerate soddisfacenti, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività interessata". Recentemente, peraltro, la sentenza n. 1198/2020 del Consiglio di Stato, nel richiamare la giurisprudenza della CGUE, ha ulteriormente precisato come "le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. CGUE n. 675/2018). Sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi che l'atto del MIUR in argomento difetti di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE."

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti

In considerazione delle peculiarità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO